

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 6 febbraio 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 26 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011 e del 25 febbraio 2011¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 22 Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione

Art. 28 Durata del lavoro

Appendice 10, art. 1 e 2

1. Salari effettivi
2. Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10, articolo 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF **2008** 1815, **2009** 789, **2010** 1545, **2011** 1261 2315

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

6 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova